

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/860 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2024

che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza 17β-estradiolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (²) stabilisce le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui («LMR») negli alimenti di origine animale. Tale regolamento include le sostanze farmacologicamente attive classificate nei quattro allegati del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio (³), che è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 470/2009.
- (2) Al momento dell'adozione del regolamento (UE) n. 37/2010, la sostanza 17β-estradiolo, che era iscritta nell'allegato II («Elenco delle sostanze non soggette a un limite massimo di residui») del regolamento (CEE) n. 2377/90, è stata inclusa nella tabella 1 («Sostanze consentite») dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.
- (3) A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 470/2009, tale regolamento si applica fatte salve le disposizioni comunitarie che vietano l'utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica o tireostatica e delle sostanze β-agoniste negli animali destinati alla produzione di alimenti, in conformità della direttiva 96/22/CE del Consiglio (⁴).
- (4) La direttiva 96/22/CE vieta la somministrazione del 17β-estradiolo agli animali da azienda.
- (5) È pertanto opportuno sopprimere la sostanza 17β-estradiolo dalla tabella 1 del regolamento (UE) n. 37/2010.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

⁽¹) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/470/oj.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/37(1)/oj).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2377/oj).

^(*) Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/22/2008-12-18).

GU L del 19.3.2024

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2024

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce «17 β -estradiolo» è soppressa.